

**LEGGE PINTO: TESTO AGGIORNATO al febbraio 2007. LEGGE 24 marzo 2001, n. 89. Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.**

**LEGGE 24 marzo 2001, n. 89 (in Gazz. Uff., 3 aprile, n. 78). - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile**

**OMISSIS**

**CAPO II  
EQUA RIPARAZIONE  
Articolo 2**

**(Diritto all'equa riparazione)**

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Articolo 2/bis

(Omissis). (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 1, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente soppresso dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con modificazioni, il medesimo decreto.

Articolo 3

**(Procedimento)**

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze (1).

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo. (2)

6-bis. (Omissis). (3)

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(1) Comma così modificato dal comma 1224 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1225 dello stesso articolo 1. Precedentemente il presente comma era stato sostituito dall'art. 2, D.L. 11 settembre 2002, n. 201. Il suddetto art. 2 è stato soppresso dalla legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259.

(2) Comma modificato dall'art. 2, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente ripristinato, nella sua formulazione originaria, dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con modificazioni, il medesimo decreto.

(3) Comma inserito dall'art. 2, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente soppresso, dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con modificazioni, il medesimo decreto.

#### Articolo 4

##### **(Termine e condizioni di proponibilità)**

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

#### Articolo 5

##### **(Comunicazioni)**

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

1-bis( Omissis). (1)

1-ter(Omissis). (1)

(1) Comma inserito dall'art. 3, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente soppresso dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con modificazioni, il medesimo decreto.

#### Articolo 5/bis

##### **(Gratuità del procedimento)**

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

#### Articolo 6

##### **(Norma transitoria)**

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea. (1)

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

(1) Il termine previsto dal presente comma è prorogato sino al 18 aprile 2002, ai sensi dell'art. 1, d.l. 12 ottobre 2001, n. 370, conv. in l. 14 dicembre 2001, n. 432.

#### Articolo 7

##### **(Disposizioni finanziarie)**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (1).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(1) Vedi, anche, il Decr. 5 maggio 2003.

## **TABELLA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE IN ITALIA DOVE PRESENTARE I RICORSI PER DENUNCIARE LALENTEZZA DEI PROCESSI**

Tabella aggiunta dall'art. 7, legge 2 dicembre 1998, n. 420.

DAL distretto della Corte d'appello di	AL distretto della Corte d'appello di
Ancona	L'Aquila
Bari	Lecce
Bologna	Ancona
Brescia	Venezia
Cagliari	Roma
Caltanissetta	Catania
Campobasso	Bari

Catania	Messina
Catanzaro	Salerno
Firenze	Genova
Genova	Torino
L'Aquila	Campobasso
Lecce	Potenza
Messina	Reggio Calabria
Milano	Brescia
Napoli	Roma
Palermo	Caltanissetta
Perugia	Firenze
Potenza	Catanzaro
Reggio Calabria	Catanzaro
Roma	Perugia
Salerno	Napoli
Torino	Milano
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Venezia	Trento
DAL distretto della Corte d'appello di	AL distretto della Corte d'appello di


[Indietro](#)

[Home Page](#)

[E-Mail](#)

[Avanti](#)